

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Con il progetto di legge “Le Case e Studi degli Illustri dell’Emilia Romagna” la Regione Emilia Romagna intende garantire la valorizzazione, la conservazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali, favorendone la fruizione da parte dei cittadini, allo scopo detta disposizioni che integrano ed attuano la della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) ed in particolare la programmazione degli interventi ivi previsti. Le disposizioni del progetto di legge, quindi, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli interventi previsti trovano copertura nelle risorse finanziarie autorizzate con riferimento alla legge regionale 18/2000 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi.

L’articolo 1 evidenzia le finalità che s’intendono perseguire con il progetto di legge in stretto collegamento con le finalità e gli strumenti di attuazione della citata legge regionale n. 18 del 2000: esso mira alla valorizzazione, la gestione e la fruizione di patrimoni culturali e luoghi culturali ubicati nella regione, in particolare di quelle strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con la propria storia personale, l’attività intellettuale e artistica e favorire un maggior processo di identificazione e vivibilità di questi luoghi, anche attraverso la promozione dell’insieme che viene individuato nelle “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”.

L’articolo 2 individua i soggetti che possono essere ammessi al riconoscimento “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”. All’autorevolezza della Giunta regionale, con proprio atto, viene demandato il compito di riconoscere le “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna” e disciplinare con propria deliberazione le modalità di presentazione delle domande, il procedimento ed i criteri di ammissione su proposta della Commissione di valutazione, con la prescrizione che possono essere ammesse al riconoscimento “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna” tutte le strutture in cui abbiano vissuto, oppure svolto la propria attività, importanti esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità; che siano costituite nelle tipologie esattamente individuate nell’art. 2, comma 1, della Legge; che abbiano i requisiti obbligatori descritti al comma 2 e la capacità di sostenere e sviluppare le attività di valorizzazione descritte nel comma 3, anche a seguito di percorsi formativi organizzati dalla Regione stessa, con il monitoraggio anche a campione della Regione, previsto al comma 4.

L’articolo 3 prevede la possibilità che i gestori delle “Case e studi degli illustri dell’Emilia Romagna” organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all’interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale.

Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L’articolo 4 chiarisce opportunamente il rapporto fra la nuova legge regionale e la legge regionale del 26 novembre 2020 n° 7 con i finanziamenti erogati dalla Regione per valorizzare i progetti delle “Case e studi degli illustri dell’Emilia Romagna”, nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche,

archivi storici, musei e beni culturali) la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali "Case e studi degli illustri dell'Emilia Romagna".

Al comma 2 si parla dell'atto che, approvando il bando, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, e individua i contributi da concedere.

Al comma 3 si attesta la disciplina per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

Il comma 4 elenca le attività che possono essere finanziate.

L'articolo 5 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente Legge e nel programma degli interventi di cui all'articolo 4 siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web, sul quale verrà pubblicata anche la Guida alle *Case e studi degli illustri dell'Emilia-Romagna* redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, caratterizzati dalla filosofia dell'abitare una casa o uno studio; con la possibilità di essere anche fonte di stimoli per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna.

L'articolo 6, in coerenza con le previsioni dell'articolo 4 sulla programmazione degli interventi ivi previsti, contiene una norma di rinvio agli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione, con riferimento alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), in particolare nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale